

## SERVIZIO NOVITA'

Sez. 6, u.p. 21 ottobre 2015 (dep. 21 gennaio 2016), n. 2618/2016, Marongiu, Pres. Ippolito, Est. Fidelbo

623004

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - Coltivazione non autorizzata - Offensività della condotta in concreto – Necessità – Caratteristiche.

La Sesta Sezione ha affermato che, ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, va accertata l'offensività della condotta in concreto, che sussiste quando la pianta ha un'effettiva ed attuale capacità drogante.